



# Comune di Basiliano

Provincia di Udine

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2021  
N. 9 del Reg. Delibere

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.**

L'anno **2021**, il giorno **31** del mese di **MARZO** alle ore **18:30** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 26/03/2021 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, in prima convocazione, mediante videoconferenza ai sensi dell'art.73, comma 1 del d.l. 17.03.2020 n. 18, in emergenza Coronavirus. È presente nella sala Consiliare il Sindaco ove è sistemato l'impianto di teleconferenza, mentre il Segretario assiste alla seduta a distanza; la videoconferenza è realizzata mediante collegamento con applicazione Go to meeting che assicura la registrazione della seduta.

Il Segretario svolge l'appello nominale, con verifica audiovideo, e risultano:

		Presente/Assente
Del Negro Marco	Sindaco	Presente
Donato Marco	Consigliere	Presente
Venir Annalisa	Consigliere	Presente
Olivo Sandra	Consigliere	Presente
Copetti Roberto	Consigliere	Presente
Baldini Claudio	Consigliere	Presente
Mattiussi Mara	Consigliere	Presente
Quargnolo Nadia	Consigliere	Presente
Del Guerzo Luca	Consigliere	Presente
Venturini Adriano	Consigliere	Presente
Di Benedetto Alberto	Consigliere	Presente
Del Giudice Severino	Consigliere	Assente
Monai Marco	Consigliere	Presente
Botter Roberto	Consigliere	Presente
Aita Alessandro	Consigliere	Assente
D'Odorico Carlo	Consigliere	Assente
Del Giudice Tiziana	Consigliere	Presente

**Assiste il Segretario Comunale dott. Greco Vincenzo.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Del Negro dott. Marco** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Come già verbalizzato, nel corso del collegamento, prendono parte alla seduta i Consiglieri del Giudice Severino e Aita Alessandro, portando il numero dei presenti a 16. Successivamente il Consigliere Venturini Adriano si sconnette, per poi ricollegarsi a votazione già avvenuta.

L'esposizione dell'argomento è stata effettuata in concomitanza con la trattazione del punto precedente.

***L'esposizione del punto viene registrata tramite l'applicazione Go to Meeting ed è integralmente riportata nella registrazione che viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali.***

Sulla base di quanto sopraesposto:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n.360 del 28 settembre 1998 che ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:  
*"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*  
*2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1"*;
- l'art.30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto "decreto sostegni") recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, il quale dispone: *"Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000"*;

RICHIAMATO l'art.13 comma 16 del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) convertito in Legge 214/2011, con il quale è stato introdotto il concetto di Addizionale Irpef progressiva, prevedendo che i Comuni

possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla norma statale, nel rispetto del principio di progressività e pertanto l'Ente Locale, nell'ambito della propria autonomia impositiva, può stabilire di introdurre un'aliquota unica e qualora lo ritenga opportuno stabilire anche limiti di reddito come soglia di esenzione al fine di agevolare determinate fasce di popolazione con redditi bassi oppure introdurre più aliquote, utilizzando obbligatoriamente gli scaglioni dell'Irpef statale, adottando un'aliquota diversa in relazione ad ogni scaglione;

DATO atto che:

- l'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Basiliano, ai sensi del D.Lgs. n.360 del 28settembre 1998, e successive modifiche;
- sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Basiliano alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti;
- l'addizionale in oggetto è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative;
- il Comune di Basiliano ha optato con decorrenza dall'anno 2000 per un regime di applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF senza soglie di esenzione o diversificazione di aliquote in base agli scaglioni dell'Irpef statale, ed ha pertanto stabilito di introdurre un'aliquota unica;
- l'aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell'art.1, commi 1 e ss. del D. Lgs. 360/1998;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.86 del 28.12.1999, con la quale è stata adottata l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali, a partire dall'anno d'imposta 2000;

RICHIAMATO il predetto art. 48, comma 10, lett. d) della Legge 27.12.1997 n.449, che riconosceva ai Comuni la facoltà di variare l'aliquota dell'addizionale IRPEF fino ad un massimo dello 0,5%, con un incremento annuo massimo di 0,2 punti percentuali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 30.01.2001 n.23, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è incrementato di ulteriori 0,2 punti percentuali la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fissandola nella misura di 0,4 punti percentuali dall'anno d'imposta 2001;

RICHIAMATI i commi da 142 a 144 dell'art.1 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007), i quali hanno dettato ulteriori modifiche al D. Lgs. n.360/1998, decreto istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef, ed esaminato in particolare il comma 142 che prevedeva la possibilità per gli enti locali di variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, aumentandola fino al limite massimo dello 0,8%;

DATO ATTO che nell'anno 2014 il Comune di Basiliano, con deliberazione di Consiglio comunale n.42 del 02/09/2014, ha ritenuto opportuno procedere all'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., e che la medesima, pertanto, è stata fissata nella misura di 0,5 punti percentuali, aliquota unica senza stabilire soglie di esenzione o diversificazione di aliquote in base agli scaglioni dell'Irpef statale;

CONSIDERATO che, relativamente agli anni dal 2015 al 2020, l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. è stata confermata nella misura suddetta di 0,5 punti percentuali;

DATO ATTO che, a causa della contrazione dei redditi conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede una riduzione del gettito dell'Addizionale all'I.R.P.E.F. a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio per il triennio 2021-2023, disporre l'incremento dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,1 punti percentuali, portando la suddetta aliquota alla misura dello 0,6 per cento con decorrenza anno 2021;

DATO ATTO che le relative previsioni di entrata verranno rimodulate in sede di assestamento di bilancio, in considerazione del fatto che nel 2021 l'impatto dell'incremento del gettito dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sarà solo parziale;

RICORDATO che:

- tale introito costituisce entrata corrente e concorre pertanto al finanziamento di spese della medesima natura oltre che degli oneri per la restituzione di quote capitale di mutui e prestiti, in ottemperanza al principio sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'entrate degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201, *“entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00.

Quindi risultando,

PRESENTI	n. 15
ASSENTI	n. 2 (D'Odorico Carlo, Venturini Adriano)
ASTENUTI	n. 0
FAVOREVOLI	n. 10
CONTRARI	n. 5 (Monai Marco, Botter Roberto, Del Giudice Tiziana, Aita Alessandro, Del Giudice Severino)

con voti resi ed accertati nelle forme di legge,

#### DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:

1. DI STABILIRE, a decorrere da quest'anno, l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali;

2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201, "entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione";
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. N. 267/2000;
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria e Tributaria l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Quindi risultando,

PRESENTI	n. 15
ASSENTI	n. 2 (D'Odorico Carlo, Venturini Adriano)
ASTENUTI	n. 0
FAVOREVOLI	n. 10
CONTRARI	n. 5 (Monai Marco, Botter Roberto, Del Giudice Tiziana, Aita Alessandro, Del Giudice Severino)

con voti resi ed accertati nelle forme di legge,

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

## **PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere **favorevole** sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

**Il Responsabile**

F.to Artino Innaria dott.ssa Fabiola

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere **favorevole** e si attesta la copertura finanziaria.

**Il Responsabile Contabile**  
F.to Artino Innaria dott.ssa Fabiola

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Del Negro dott. Marco

Il Segretario Comunale  
F.to Greco dott. Vincenzo

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/04/2021 viene pubblicata all'Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 21/04/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Comune di Basiliano, li 06/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Censani dott. Christian David

---

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2021 al 21/04/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Basiliano, li

Il Responsabile della Pubblicazione  
Censani dott. Christian David

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2021.

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Greco dott. Vincenzo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 06/04/2021

Il Responsabile  
F.to Greco dott. Vincenzo